

# COMUNE DI JESI

Provincia di Ancona

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Numero: 44      Data: 23/04/2010**

**OGGETTO:** REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il giorno **23 Aprile 2010**, alle ore **15:35**, nella Sala del Consiglio, in Jesi, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
AGNETTI SILVIO	S	MANNARINI GILBERTO	S
ALBERICI ANTONINO	S	MARASCA MATTEO	S
BACCANI MARCO	S	MASSACCESI DANIELE	S
BELCECCHI FABIANO	S	MELAPPIONI AUGUSTO	S
BEZZECCHERI EMILIO	S	MONTALI GIANNI MARIA	S
BINCI ANDREA	S	NEGOZI LEONELLO	S
BRECCIAROLI LUCA	S	PENNONI MARIA CELESTE	S
BUCCI ACHILLE	S	PENTERICCI MARCELLO	N
CARDELLI RITA	S	POLITA MARCO	N
CHERUBINI GUGLIELMO	S	ROSSETTI SIRO	S
CINGOLANI PAOLO	S	SANTARELLI PIERLUIGI	S
COLTORTI UGO	S	SANTINELLI CESARE	S
D'ONOFRIO MARCO	N	SANTONI MARTA	N
FRATESI CLAUDIO	S	SARDELLA MARIO	S
LILLINI ALFIO	S	TITTARELLI GIULIANO	S
LOMBARDI NAZZARENO	S		

Presenti n. 27      Assenti n. 4

Sono inoltre presenti i seguenti assessori: MAIOLATESI GILBERTO, ROMAGNOLI SIMONA, SORANA VINCENZO

Il consigliere straniero aggiunto KIBUUKA MOLLY NANSUBUGA risulta Presente S/N (N)

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa **MANCINI LAURA**.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il PRESIDENTE. **CINGOLANI PAOLO** assume la presidenza.

Scrutatori: / .

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO:** REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, predisposto dall'Unità Tributi, da cui risulta la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni;

**RITENUTO** per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

**RITENUTO** che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – commi 1 e 2 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: “REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI” e che al competente ufficio, ai sensi dell'art. 107 – comma 1 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

**VISTO** l'art.42 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

**VISTO** il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, per la regolarità tecnica e contabile, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

**VISTO** il parere della competente Commissione Consiliare in data 23.04.2010;

**UDITA** la discussione come da trascrizione integrale da nastro magnetico che si allega agli atti perché ne formi parte integrante, documentale e probatoria;

**CON VOTAZIONE**, resa nei modi e forme di legge che ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.27	
VOTANTI	N.27	
ASTENUTI	N.00	
FAVOREVOLI	N.22	
CONTRARI	N.05	(Agnetti – Montali, Pennoni, Massaccesi e Santinelli per P.D.L.)

## **D E L I B E R A**

1 - la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

2 - di approvare le modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni;

3 - di approvare il nuovo testo che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

4 - di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del presente atto al Ministero competente, ai sensi della vigente normativa;

5 - di dare atto che ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simonetta Bianchelli;

6 – di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – commi 1 e 2 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: “REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI” e che al competente ufficio, ai sensi dell'art. 107 – comma 1 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

**INFINE** stante l'urgenza a provvedere in merito;

**CON SUCCESSIVA VOTAZIONE**, resa nei modi e forme di legge che ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.27	
VOTANTI	N.26	
ASTENUTI	N.01	(Agnetti)
FAVOREVOLI	N.22	
CONTRARI	N.04	(Montali, Pennoni, Massaccesi e Santinelli per P.D.L.)

## **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000.

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**  
**SERVIZIO FINANZE E CONTROLLO DI GESTIONE**

**OGGETTO:** REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

**L'ISTRUTTORE – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**PREMESSO** che con deliberazione di C.C. n. 257 del 21/10/1994 veniva approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni, successivamente abrogato e riproposto con delibera C.C. n. 44 dell'11.03.2005; che con deliberazione di C.C. n. 28 del 23/2/2007 sono state approvate delle modifiche ed integrazioni sulla base della normativa contenuta nella legge n. 269 del 27/12/2007 (finanziaria 2007); che con deliberazione di CC n. 49 del 14-3-2008 sono state approvate delle modifiche ed integrazioni;

**RITENUTO** di dover regolamentare le modalità della “Pubblicità itinerante su veicoli” sempre più diffusa sul territorio comunale e senza precise regole, integrando il Regolamento in oggetto con l'inserimento dell'art. 7/bis così formulato:

**Art. 7/bis – PUBBLICITA' ITINERANTE SU VEICOLI**

- **Qualsiasi forma pubblicitaria itinerante che si avvalga di veicoli adibiti all'uso speciale, di cui all'art. 54, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lett. q) del D.P.R. n. 495/92, deve essere svolta mantenendo una velocità di percorrenza ed una guida tali da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella dei pedoni.**
- **In prossimità o in vista o lungo strade ad elevata percorrenza dalle 7.30 alle 21.30 di ogni giorno è vietata la sosta, anche nelle aree a ciò destinate, dei veicoli indicati al precedente comma 1.**
- **La sosta dei veicoli indicati al precedente comma 1 è sempre vietata vicino od in prossimità di centri commerciali, artigianali od industriali, di impianti sportivi nonché delle intersezioni stradali od impianti semaforici.**
- **All'accertamento delle violazioni ai divieti previsti dai precedenti commi farà seguito la immediata rimozione del veicolo oppure la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.**
- **La pubblicità itinerante sui veicoli è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e delle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.**

Motivazione della proposta.

Dato che sul territorio del comune sono presenti in sosta ed in maniera pressoché stabile, automezzi adibiti all'uso speciale per effettuare la cosiddetta pubblicità “itinerante”, anche in difformità a quanto stabilisce il Codice della Strada, si ritiene necessario normare le modalità di svolgimento di tale forma pubblicitaria in modo tale da renderle conformi alle prescrizioni del Codice della Strada, evitando potenziali pericoli per la circolazione in prossimità di strade ad elevata percorrenza o con un elevato flusso di autoveicoli.

**RITENUTO**, inoltre, di dover sostituire il comma 6 dell'art. 22 “Affissione diretta” con il seguente:  
*6 – E' fatto divieto di installare su suolo privato impianti pubblicitari per affissioni dirette anche per conto terzi. Le autorizzazioni all'installazione dei suddetti impianti per affissioni dirette su suolo privato, rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente norma regolamentare, producono effetti sino alla naturale scadenza e, comunque, non oltre 3 anni dall'entrata in vigore del presente comma.*

Motivazione della proposta.

Le motivazioni per la regolamentazione di questa fattispecie sono principalmente due e già evidenziate nella precedente fattispecie:

- allineamento alla regolamentazione del nuovo piano generale degli impianti; quindi divieto ad installare impianti, ancorché su area privata, in zone//area non prevista dal PGI.
- Eliminazione della proliferazione incontrollata di impianti privati ed aumento delle entrate per diritto di affissione su impianti del Comune anche in vista del potenziamento degli stessi (raddoppio dello spazio espositivo) in base al PGI.

**VISTO** il Regolamento con le nuove modifiche ed integrazioni;

**VISTI** il D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e il T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;

**QUANTO SOPRA PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE IL SEGUENTE  
D E L I B E R A T O:**

- 1 - la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 - di approvare le modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni;
- 3 - di approvare il nuovo testo che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
- 4 - di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del presente atto al Ministero competente, ai sensi della vigente normativa;
- 5 - di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to dott.ssa Simonetta Bianchelli



**COMUNE DI JESI**

*Provincia di Ancona*

**REGOLAMENTO**  
**per l'applicazione**  
**DELL'IMPOSTA COMUNALE**  
**SULLA PUBBLICITÀ**  
**E**  
**DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. **APPROVATO** con delibera C.C. n. 44 dell'11.03.2005
2. **MODIFICATO** con delibera C.C. n. 28 del 23.02.2007
3. **MODIFICATO** con delibera C.C. n. 49 del 14.03.2008
4. **MODIFICATO** con delibera C.C. n. 44 del 23.04.2010

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

## **TITOLO I - IMPOSTA DI PUBBLICITÀ**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- ART. 3 - CATEGORIA DELLE LOCALITÀ

### **CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ**

- ART. 4 - OGGETTO DELL'IMPOSTA
- ART. 5 - SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA
- ART. 6 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE
- ART. 7 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI
- ART. 7/bis - PUBBLICITÀ ITINERANTE SU VEICOLI
- ART. 8 - LIMITAZIONI E DIVIETI
- ART. 9 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

### **CAPO III - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO**

- ART. 10 - TARIFFE D'IMPOSTA
- ART. 11 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
- ART. 12 - DICHIARAZIONE DI PUBBLICITÀ
- ART. 13 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA
- ART. 14 - ESENZIONI
- ART. 15 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
- ART. 16 - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - RETTIFICA - RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 17 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO
- ART. 18 - RIMBORSI

## **TITOLO II - PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 19 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 20 - PIANO GENERALE E SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 21 - MODALITÀ DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 22 - AFFISSIONE DIRETTA
- ART. 23 - GESTIONE DEL SERVIZIO

### **CAPO V - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- ART. 24 - DIRITTO
- ART. 25 - MAGGIORAZIONI DEL DIRITTO
- ART. 26 - RIDUZIONI DEL DIRITTO
- ART. 27 - ESENZIONI DAL DIRITTO
- ART. 28 - PAGAMENTO DEL DIRITTO

## **TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI**

- ART. 29 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI
- ART. 30 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
- ART. 31 - CONTENZIOSO
- ART. 32 - DISPOSIZIONI FINALI
- ART. 33 - ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO "A" (Tabella 1 e 2)

**TITOLO I**  
**IMPOSTA DI PUBBLICITA'**

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
**OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Jesi sono soggette rispettivamente ad una imposta o al pagamento di un diritto, così come disposto dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, successive modifiche ed integrazioni, oltreché dalle norme del presente Regolamento.

**Art. 2**  
**CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. In applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 507/93, il Comune di JESI è da considerarsi appartenente alla classe III, in base alla popolazione residente al 2001 (n. 39.224).

**Art. 3**  
**CATEGORIA DELLE LOCALITA'**

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, le località del territorio comunale sono suddivise in DUE categorie "NORMALE" e "SPECIALE", in relazione alla loro importanza, nei limiti fissati dall'art.4 del D.Lgs. 507/93.
2. Le località in categoria "normale" e "speciale" sono quelle elencate nell' ALLEGATO "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. L'allegato A è modificabile su deliberazione della giunta municipale.
3. La superficie totale delle località compresa nella categoria "speciale", non supererà il 35% della superficie del centro abitato, come definito e delimitato ai sensi dell'art.3, comma 8 e dall'art.4 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285; la superficie degli impianti per le pubbliche affissioni, installati nelle località di categoria speciale, non potrà superare la metà di quella complessiva.

**CAPO II**  
**IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

**Art. 4**  
**OGGETTO DELL'IMPOSTA**

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 507/93, l'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive ed acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, intendendosi per "attività economica", lo scambio di beni, la fornitura di servizi o comunque una attività suscettibile di valutazione economica.

#### **Art. 5**

### **SOGGETTO PASSIVO DELL' IMPOSTA**

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 507/93, soggetto passivo dell'imposta, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce, vende la merce o fornisce i servizi, oggetto della pubblicità.
3. Per i soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93 non trova applicazione l'imposta comunale sulla pubblicità.

#### **Art. 6**

### **MODALITA' DI EFFETTUAZIONE**

1. Nel territorio del Comune di Jesi, la diffusione di messaggi pubblicitari, può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità, definiti ed individuati dal Comune medesimo.

#### **Art. 7**

### **PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI**

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale, dati in godimento dal Comune, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni d'affitto o di concessione, nonché della tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove applicabile.

#### **Art. 7/bis**

### **PUBBLICITA' ITINERANTE SU VEICOLI**

1. Qualsiasi forma pubblicitaria itinerante che si avvalga di veicoli adibiti all'uso speciale, di cui all'art. 54, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lett. q) del D.P.R. n. 495/92, deve essere svolta mantenendo una velocità di percorrenza ed una guida tali da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella dei pedoni.
2. In prossimità o in vista o lungo strade ad elevata percorrenza dalle 7.30 alle 21.30 di ogni giorno è vietata la sosta, anche nelle aree a ciò destinate, dei veicoli indicati al precedente comma 1.
3. La sosta dei veicoli indicati al precedente comma 1 è sempre vietata vicino od in prossimità di centri commerciali, artigianali od industriali, di impianti sportivi nonché delle intersezioni stradali od impianti semaforici.
4. All'accertamento delle violazioni ai divieti previsti dai precedenti commi farà seguito la immediata rimozione del veicolo oppure la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, al fine di evitare che si crei ingiusto vantaggio alla pubblicità itinerante rispetto a quella fissa.

5. La pubblicità itinerante sui veicoli è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e delle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

### **Art. 8** **LIMITAZIONI E DIVIETI**

1. Su tutto il territorio comunale è vietato:
  - a) il lancio, comunque effettuato, di volantini, manifestini o qualsiasi altro materiale pubblicitario;
  - b) esercitare la pubblicità sonora sia in forma ambulante che da postazioni fisse;
  - c) il posizionamento di volantini, manifestini o qualsiasi altro materiale pubblicitario sulle auto in sosta.
2. E' consentita la distribuzione a mano di manifestini commerciali con le seguenti limitazioni:
  - a) nelle seguenti vie e piazze nei soli giorni di mercoledì e sabato dalle ore 7,00 alle ore 14,00:  
PERGOLESI, COLOCCI, GHISLIERI, FEDERICO II.  
E' sempre vietata nella parte del territorio comunale circoscritto dalle seguenti vie:  
GARIBALDI - SAURO - M. OCCIDENTALI - PASTRENGO - XX SETTEMBRE - M. ORIENTALI - MAZZINI - DEL TORRIONE SETIFICIO.
3. Il Sindaco potrà concedere deroghe agli accennati divieti e limitazioni, in caso di richiesta da parte di Enti Pubblici ed Organizzazioni, per motivi straordinari ed eccezionali di pubblico interesse.

### **Art. 9** **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 507/93 e nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il suo nominativo sarà comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1, spettano al Concessionario.

### **CAPO III** **APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO**

#### **Art. 10** **TARIFFE D'IMPOSTA**

1. L'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, sono disciplinate dal D.Lgs. 507/93, dal presente Regolamento e riscosse in base alle tariffe deliberate dalla giunta municipale.
2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge, deliberate dalla G.M. entro il 31 ottobre ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo.  
Qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

3. Le maggiorazioni d'imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

#### **Art. 11**

### **MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto.  
Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, fermo restando la applicazione dell'imposta minima dovuta, per le pubblicità rivolte all'interno di impianti sportivi.
3. Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

#### **Art. 12**

### **DICHIARAZIONE DI PUBBLICITA'**

1. I soggetti passivi di cui all'art. 5 del presente Regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'Ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, utilizzando il modello predisposto dal Comune, che verrà messo a disposizione degli interessati. Ai fini di evitare ogni forma di abusivismo nell'installazione di mezzi pubblicitari è fatto obbligo, ai soggetti, passivi di allegare alla suddetta dichiarazione copia del provvedimento autorizzatorio all'installazione rilasciato dagli organi competenti, anche non comunali, nel rispetto della normativa vigente. Il funzionario responsabile di cui all'art. 10 del presente Regolamento, provvede a comunicare all'organo preposto al rilascio dell'autorizzazione, la mancata visione del provvedimento autorizzatorio contestuale alla dichiarazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.
3. Qualora venga omessa la suddetta dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere nonché la pubblicità effettuata per proprio conto o per conto altrui, con pannelli luminosi o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso, dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.  
Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
4. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta, da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

**Art. 13**  
**RIDUZIONI DELL' IMPOSTA**

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà per:
- a) la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro, debitamente documentato;
  - b) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, e quelle da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
  - c) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

**Art. 14**  
**ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:
- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadro per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - c) la pubblicità, comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerenti alla attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art. 13 del D.Lgs. 507/93;
  - g) la pubblicità, comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
  - h) le insegne, e targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

- j) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 mq.;
- k) l'imposta non è dovuta altresì per le indicazioni sui veicoli utilizzati per il trasporto della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto anche per conto terzi limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni;
- l) la pubblicità effettuata dai soggetti di cui all'art. 13, che effettuano l'affissione diretta negli spazi previsti dal punto 2, 1° comma, del successivo art. 20 del presente Regolamento.

#### **Art. 15**

#### **PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario.
2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 13 del presente Regolamento per quanto riguarda la pubblicità. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale, previa richiesta del contribuente, l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1549,00.
3. Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti, si usa l'apposito bollettino di conto corrente predisposto con decreto ministeriale.  
Il Comune autorizza il pagamento per cassa per le sole affissioni e per la pubblicità temporanea nonché il pagamento on line.

#### **Art. 16**

#### **ACCERTAMENTO D'UFFICIO - RETTIFICA - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il Concessionario del servizio in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o accertamento d'ufficio notificando al contribuente apposito avviso motivato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui deve essere effettuato il pagamento e l'organo a cui proporre l'eventuale ricorso.
3. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile.

#### **Art. 17**

#### **PROCEDIMENTO ESECUTIVO**

1. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

2. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. L'ingiunzione fiscale deve essere notificata entro il terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato.

**Art. 18**  
**RIMBORSI**

1. Il contribuente, pena decadenza, può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.  
L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nel rispetto del tasso di interesse legale.
3. L'importo minimo fino a concorrenza del quale non sono effettuati versamenti o rimborsi è di euro uno.
4. Gli importi sono in ogni caso arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore.
5. I contribuenti possono chiedere di compensare le somme a credito con quelle eventualmente a debito soltanto se riguardano la stessa imposta e lo stesso anno di competenza, su richiesta.

**TITOLO II**  
**PUBBLICHE AFFISSIONI**

**CAPO IV**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 19**  
**SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva pertinenza comunale.  
Il comune di Jesi garantisce quindi, l'affissione negli impianti specificatamente individuati, di manifesti contenenti comunicazioni con finalità istituzionali, sociali e comunque privi di rilevanza economica.
2. Il Comune prevede, altresì, l'individuazione di spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

**Art. 20**  
**PIANO GENERALE E SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Per quanto attiene al piano generale degli impianti, il Comune di Jesi, fa riferimento all'apposito Piano approvato dal Consiglio Comunale. La destinazione degli impianti è indicata nell'apposito Piano approvato dal Consiglio Comunale.

2. Il 10 % della superficie totale, prevista dal suddetto Piano generale per le affissioni, viene messa a disposizione ai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93. La superficie e l'individuazione delle vie, saranno determinate con atto di Giunta Comunale.

La comunicazione di inizio esposizione dei manifesti in questi spazi è effettuata dalla persona fisica per i soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93. La comunicazione dovrà riportare il periodo di esposizione, comunque non superiore a 10 giorni. Periodi maggiori sono da considerarsi in ogni caso di durata pari a 10 giorni. Alla comunicazione dovrà essere allegato copia del manifesto. Su ogni manifesto affisso il comunicante dovrà porre il periodo di inizio e termine dell'affissione tramite timbro ad inchiostro indelebile e non dovrà coprire quei manifesti affissi ancora non scaduti in base alla richiesta.

Il Comune o il suo concessionario non mette a disposizione personale per l'affissione.

3. Le affissioni negli spazi riservati di cui al comma 2 del presente articolo sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni.

## **Art. 21**

### **MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

Per le richieste di affissione commissionate personalmente dall'interessato sarà rilasciata una ricevuta attestante data di prenotazione.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore; in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate, entro 90 giorni.

4. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

In ogni caso di annullamento della commissione, il materiale da affiggere deve essere ritirato dal committente entro il termine di 15 giorni successivi alla comunicazione di annullamento; trascorso tale termine, il materiale potrà essere distrutto.

5. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

6. Nell'Ufficio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

7. I manifesti scaduti affissi dal Comune o dal suo concessionario devono essere coperti entro 10 giorni dalla scadenza.

**Art. 22**  
**AFFISSIONE DIRETTA**

1. Il Comune di Jesi, come disposto dall'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 507/93, consente l'effettuazione di affissioni dirette su spazi appositamente individuati, siti sul suolo pubblico, in misura pari al 10% della superficie, eccedente il Piano generale delle affissioni.
2. Il Comune dispone che detti impianti siano attribuibili con contratto triennale rinnovabile a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, mediante "affidamento concessorio" da attribuirsi previo espletamento di apposita licitazione privata ai sensi e per gli effetti dell'art.89 del R.D. 23.5.1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, da indirsi tra i soggetti interessati che ne facciano apposita richiesta e che abbiano i requisiti soggettivi prescritti dal bando e richiesti ai partecipanti sulla base delle vigenti normative nazionali e comunitarie in tema di pubblici appalti e forniture.
3. Ad evitare negative concentrazioni la G.M. decide il limite massimo delle aggiudicazioni consentite ad un medesimo soggetto.
4. Il concessionario di detti impianti sarà tenuto a corrispondere l'imposta sulla pubblicità e la tassa o canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, secondo le norme vigenti in materia. Il canone di concessione annuale, determinato triennialmente dalla Giunta Comunale e posto a base d'asta dalla sopraccitata licitazione, sarà corrisposto alle casse comunali, con cadenza annuale anticipata, come pure sarà a suo carico qualsiasi altro gravame o spesa che derivi da norme emanate in sede locale o nazionale.  
Il concessionario di detti impianti è tenuto alla loro installazione, nelle forme e con il materiale indicato dal Comune, al fine di armonizzare gli stessi con quelli esistenti.
5. Provvederà inoltre, alla loro manutenzione, tenendo indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale per infortuni e danni a persone, animali e cose che potessero derivare dalla installazione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla scadenza del rapporto concessorio.
6. E' fatto divieto di installare su suolo privato impianti pubblicitari per affissioni dirette anche per conto terzi. Le autorizzazioni all'installazione dei suddetti impianti per affissioni dirette su suolo privato, rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente norma regolamentare, producono effetti sino alla naturale scadenza e, comunque, non oltre 3 anni dall'entrata in vigore del presente comma.

**Art. 23**  
**GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuato dal Comune, normalmente, in forma diretta.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione ai soggetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97.

**CAPO V**  
**DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Art. 24**  
**DIRITTO**

1. Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Jesi, è quella stabilita dall'art. 19 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, per i comuni di classe III e sono applicate nella misura stabilita dalla legge, deliberate dalla G.M. entro il 31 ottobre ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo.  
Qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

**Art. 25**  
**MAGGIORAZIONI DEL DIRITTO**

1. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al precedente articolo è maggiorato del 50%:  
Per i manifesti costituiti da "otto fino a dodici fogli" il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.  
Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni a contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 30,987 per ciascuna commissione.

**Art. 26**  
**RIDUZIONI DEL DIRITTO**

1. Il diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà per:
  - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione nel successivo articolo del presente regolamento;
  - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e quelle da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
  - d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;
  - e) gli annunci mortuari.

**Art. 27**  
**ESENZIONI DAL DIRITTO**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alla iscrizione nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

**Art. 28**  
**PAGAMENTO DEL DIRITTO**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, tramite c/c postale intestato al Comune o al suo concessionario in caso di affidamento in outsourcing, utilizzando l'apposito bollettino indicato con decreto ministeriale.
2. Il Comune di Jesi acconsente, per le affissioni non aventi carattere commerciale, l'effettuazione del pagamento diretto, in contanti (denaro o assegno circolare).

Tale pagamento sarà eseguito contestualmente alla richiesta del servizio, presso gli Uffici del Comune o presso il Concessionario, qualora il servizio di riscossione sia stato esternalizzato. E' fatto obbligo il rilascio di apposita quietanza preventivamente posta in carico in contraddittorio con gli uffici comunali.

**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONI COMUNI**

**Art. 29**  
**SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI**

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento si applica le sanzioni previste dalla normativa vigente anche regolamentari.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una sanzione prevista dalla normativa vigente anche regolamentare.
3. Sulle somme evase per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi mora nella misura percentuale stabilita dalla legge.

**Art. 30**  
**SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 103,29 a euro 1032,91, in particolare, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
  - installazione abusiva di impianti pubblicitari su suolo di proprietà pubblica o privata, per ciascun impianto euro 258,23;
  - esposizione abusiva di pubblicità, manifesti o scritte su impianti comunali e privati, monumenti, edifici pubblici e privati, per ciascun punto di esposizione o scritta euro 103,29;
  - esposizione abusiva di striscioni su vie o piazze per ciascuno striscione euro 103,29;
  - effettuazione di qualsiasi forma di pubblicità non autorizzata euro 103,29;
  - altre violazioni saranno sanzionate dal Sindaco su motivata proposta del Comando di Polizia Municipale.
3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi saranno notificate agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, con gli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le relative spese.
4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal Concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso, addebitando ai responsabile le relative spese.
5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi. Nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita dall'ordinanza stessa.

### **Art. 31 CONTENZIOSO**

1. Contro gli atti d'accertamento è ammesso ricorso alla Commissione tributaria Provinciale di Ancona, secondo il disposto del D.Lgs. n. 546/1992, recante: "Disposizioni sul processo tributario".
2. Contro le ingiunzioni fiscali emesse per il recupero coattivo è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona.

### **Art. 32 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.
2. E' fatto obbligo al Comune o al suo Concessionario di archiviare ogni documentazione cartacea scaturente dall'applicazione del D.Lgs. 507/93 e succ. mod. nonché dal presente Regolamento per un periodo di 10 anni.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni adottate in materia dal Comune di Jesi in contrasto con il presente Regolamento.

**Art. 33**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2010.



**COMUNE DI JESI**  
*Provincia di Ancona*

**REGOLAMENTO**  
**per l'applicazione**  
**DELL'IMPOSTA COMUNALE**  
**SULLA PUBBLICITÀ**  
**E**  
**DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**ALLEGATO “A”**  
TABELLA 1 e 2

## **ALLEGATO "A" TABELLA 1**

### **IMPOSTA DI PUBBLICITA' e SERVIZIO di PUBBLICHE AFFISSIONI AREE DI CIRCOLAZIONE DELLA CATEGORIA SPECIALE**

<b>N°</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
1	AGABITI Via
2	ALIGHIERI Via
3	ANCONA Via (fino a Viale don Minzoni)
4	ANGELONI Via
5	ASILO Via dell'
6	BAGNACAVALLI Via don Mario
7	BATTISTONI Via Don
8	BERSAGLIERI Via
9	BISACCIONI Via
10	BRODOLINI Via
11	CADUTI sul LAVORO Piazza
12	CARTIERE VECCHIE Via
13	CASTELFIDARDO Via
14	CAVALLOTTI Viale
15	CAVOUR Via
16	CHIAPPETTI Via
17	CIATTAGLIA Via don Clemente
18	COLOCCI Piazza
19	CONCE Via delle
20	COPPI Via
21	DE AMICIS Via
22	FARRI Via
23	FEDERICO II Piazza
24	FERRARI SANTE Via
25	FONTEDAMO Via
26	FORNACE Via della
27	FORTINO Via del
28	GALLERIA della Sima Via
29	GALLODORO Via
30	GENTILE da FABRIANO Via
31	GHISLIERI Piazza
32	GIANANDREA Via
33	GIORGINI Via
34	GIOVANNI XXIII Viale
35	GRECIA Via
36	GRIZIO Via
37	GUGLIELMI Vicolo
38	INDIPENDENZA Piazza
39	INDUSTRIE Viale delle
40	KING L.M. Viale
41	LAVATOIO Via del
42	LAVORO Viale del
43	LEONE Vicolo del
44	LEOPARDI Via
45	MANCINI Via
46	MANNORI Via Suor Maria
47	MARSALA Via
48	MATTEOTTI Corso
49	MAZZINI Via (fino a Costa Mezzalancia)

50 MERCANTINI Via  
51 MESTICA Via  
52 MEZZALANCIA Costa  
53 MICHELANGELI Via  
54 MINZONI don Viale  
55 MONTE GRAPPA Via  
56 MONTEBELLO Via  
57 MONTELLO Via  
58 MONTESSORI Via  
59 MORETTI Via  
60 MURA OCCIDENTALI Via  
61 MURA ORIENTALI Via  
62 NICOLO' Vicolo San  
63 OBERDAN Piazza  
64 ORFANOTROFIO Via  
65 PALESTRO Via  
66 PASQUINELLI A. Via  
67 PASTRENGO Via  
68 PERGOLESI Piazza  
69 PERGOLESI Via  
70 PIAVE Via  
71 POLO Marco Via  
72 PORTA VALLE Piazzale  
73 POSTERMA Via  
74 RADICIOTTI Via  
75 REPUBBLICA Piazza della  
76 RETTAROLI Via Don  
77 RICCI Matteo Via  
78 ROMA Via (fino a Piazza Caduti sul Lavoro)  
79 ROSSINI Via  
80 S. FLORIANO Via  
81 S. GIUSEPPE Via  
82 S. MARTINO Via  
83 S. PIETRO MARTIRE Via  
84 S. FRANCESCO Via  
85 S. SAVINO Piazzale  
86 SAFFI Via  
87 SALVI Via  
88 SANZIO Via  
89 SARTI Via  
90 SAURO Via  
91 SCOTELLARO Via  
92 SPONTINI Piazza  
93 TERME Via delle  
94 TORNABROCCO Via del  
95 TORNABROCCO Piazzetta del  
96 TORRIONE Via del  
97 VERDI Viale  
98 VICENZA Via  
99 VITTORIA Viale della (fino a Via Radiciotti)  
100 VITTORIO VENETO Via  
101 VOLTURNO Via  
102 XV SETTEMBRE Via  
103 XX SETTEMBRE Via (fino a Via Suor M. Mannori)

## ALLEGATO "A" TABELLA 2

### **IMPOSTA DI PUBBLICITA' e SERVIZIO di PUBBLICHE AFFISSIONI AREE DI CIRCOLAZIONE DELLA CATEGORIA NORMALE**

<b>N°</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
1	1° MAGGIO Via
2	ABRUZZETTI Via
3	ABRUZZI Via
4	ACQUA Via
5	ACQUASANTA Via
6	ACQUATICCIO Via
7	AGRARIA Via dell'
8	ALLENDE Largo
9	ALPI Via
10	AMENDOLA Via
11	AMICI Vicolo
12	ANCONA Via (da Viale don Minzoni alla fine della via)
13	ANCONETANI Via
14	ANDREA da JESI Via
15	ANNIBALDI Via
16	APPANNAGGIO Cortile dell'
17	APPENNINI Via
18	ARMANNI Ottilia Via
19	ARTIGIANI Via degli
20	ASIAGO Via
21	AZZOCCHI Via
22	BACHELET Via
23	BACIGALUPO Via
24	BAGNATORA Via
25	BALDASSINI Costa
26	BALDESCHI BALLEANI Via
27	BALESTRA Piazza don
28	BALIGANI Via
29	BARACCA Francesco Via
30	BARCHETTA Via della
31	BARTOLO da SASSOFERRATO Via
32	BATTISTI Via
33	BELARDINELLI Giuseppe Via
34	BELARDINELLI Letteria Via
35	BELGIO Via
36	BELLAGAMBA Via
37	BELLAVISTA Via
38	BENCARI Via
39	BERLINGUER Enrico Via
40	BERNACCHIA Via
41	BERSAGLIERI Porta
42	BIAGI Marco Largo
43	BIGI Via
44	BINDA Via
45	BIXIO Via
46	BOCCONI Via
47	BORDONI Ugo Via
48	BORIONI Alberto Piazza
49	BORSELLINO Paolo Via

50 BOSI Via  
51 BRAMANTE Piazza  
52 BRIGLIA di GANGALIA Via  
53 BRUNO G. Via  
54 BRUNORI Via  
55 BUIO Vicolo  
56 BUOZZI Via  
57 BURRONE Via del  
58 CALABRIA Via  
59 CALVALIGI Via  
60 CAMPANIA Via  
61 CAMPOLUNGO Via  
62 CANNUCCIA Via  
63 CAPPANNINI Via don  
64 CAPPONI Mattia Via  
65 CARBONAI Via dei  
66 CARDUCCI Via  
67 CAROTTI Via  
68 CASA COMUNALE Via della  
69 CASCAMIFICIO Via del  
70 CASTELBELLINO Via  
71 CASTELROSINO Via  
72 CECCARELLI Quartina Via  
73 CERVI F.lli Via  
74 CHIENZI Via  
75 CHINNICI Via  
76 CHIUSE Via delle  
77 CIABOTTI Anna Via  
78 CIALDINI Via  
79 CICCOLI Via  
80 CINGOLANI Via  
81 CLEMENTINA Via  
82 COLLE OLIVO Via  
83 COLLE ONORATO Via di  
84 COLLE PACIFICO Via  
85 COLLI Via dei  
86 COLOCCI Via  
87 COLOMBO Cristoforo Via  
88 COMPAGNA Via  
89 CONCE Largo delle  
90 CONCORDIA Via della  
91 CONTADINI Via  
92 CONTI F. Via  
93 CONTI L. Via  
94 CONTUZZI Via  
95 COPPETELLA I Via  
96 COPPETELLA II Via  
97 CORDAI Largo dei  
98 CORDAI Via dei  
99 CRETE di GANGALIA Via  
100 CRIVELLI Via  
101 CUPETTA Via  
102 CUPPARI Via  
103 CUPRAMONTANA Via  
104 D'ACQUISTO Via

105 DALLA CHIESA Via  
106 DANIMARCA Via  
107 D'ANTONA Massimo Via  
108 DE BOSIS Via  
109 DE GASPERI Via  
110 DE NICOLA Via  
111 DI MASTRANTONIO Via  
112 DI VITTORIO Via  
113 DIOTALLEVI Via  
114 DIVERTIMENTI Piazza dei  
115 DONATORI di SANGUE Via  
116 DUNANT Via  
117 EINAUDI Via  
118 ELIA Via  
119 ERBARELLA Via  
120 ESINANTE Via  
121 ESINO Via dell'  
122 EUROPA Largo  
123 EUSTACCHI Via  
124 FABBRI Via dei  
125 FALCONE Giovanni Piazza  
126 FARINA Porta  
127 FAVA Giuseppe Via  
128 FELCINI Via  
129 FELICETTI Via  
130 FERMI Via  
131 FERRETTI Via  
132 FIAMMIFERAIE Via delle  
133 FIASCONI Vicolo  
134 FIGURETTA Via della  
135 FILATURA Via della  
136 FILENI Via  
137 FINLANDIA Via  
138 FIORENZUOLA Via  
139 FIORENZUOLA Vicolo  
140 FIORETTI Via  
141 FIORI Via dei  
142 FIUME Via  
143 FONTALBINO Via  
144 FORLANINI Via  
145 FORNACIAI Via dei  
146 FORNO Via del  
147 FORTUNATO Via  
148 FRANCIOLINI Piazza  
149 FRANCIOLINI Piazza  
150 FRANCIOLINI Via  
151 FREZZI Via  
152 FRIULI Via  
153 GABETTO Via  
154 GALANTE Via Fratel  
155 GALENO Via  
156 GALVANI Vicolo  
157 GANDHI Via  
158 GANGALIA ALTA Via  
159 GANGALIA BASSA Via

160 GARIBALDI Porta  
161 GARIBALDI Via  
162 GENTILI Via  
163 GHERARDI Via  
164 GHISLIERI Via  
165 GIANI Via  
166 GIGLI Via  
167 GIGLIO Vicolo del  
168 GIOVANNI PAOLO II Piazzale  
169 GINNASIO Vicolo del  
170 GIULIANO Boris Via  
171 GOBBI Via dei  
172 GOBETTI Via  
173 GOLLA della ROSSA Via  
174 GORGOLUNGO Via  
175 GORIZIA Via  
176 GRAMMERCATO Largo  
177 GRAMSCI Via  
178 GRANDI Via  
179 GRANITA Via  
180 GRASSI Libero Via  
181 GRILLI Via  
182 GROTTI di FRASASSI Via  
183 GUERRI Via  
184 HONORATI RANIERI Via  
185 IMBRIANI Via  
186 IMPASTATO Peppino Via  
187 INGHILTERRA Via  
188 IPPOCRATE Via  
189 IV NOVEMBRE Via  
190 JUGOSLAVIA Via  
191 KENNEDY Via  
192 KOLBE Via  
193 LA LARGA Via  
194 LA MALFA Via  
195 LA TORRE Via  
196 LANIFICIO Via del  
197 LAPIS Via  
198 LATINI Via  
199 LAZIO Via  
200 LENTI Via  
201 LEONARDI Via  
202 LEONE XIII° Via  
203 LIGURIA Via  
204 LIVATINO Via  
205 LOIK Via  
206 LOMBARDA Costa  
207 LOMBARDIA Via  
208 LONGHI Via  
209 LOTTO Via  
210 LUCAGNOLO Via  
211 LUCANIA Via  
212 LUCONI Via  
213 LUSSEMBURGO Via  
214 MACCARATA Via

215 MACERATA Via  
216 MAGAGNINI Via  
217 MAGINI COLETTI Via  
218 MAGISTRATO Arco del  
219 MAIOLATI Via  
220 MALPIGHI Piazza  
221 MAMIANI Via  
222 MANUZI Via  
223 MARATTA Via  
224 MARCHE Via  
225 MARCONI Via  
226 MARCUCCI Via  
227 MAROSO Via  
228 MARTINI Francesco Via di  
229 MARTIRI della LIBERTA' Via  
230 MARTIRI delle FOIBE ISTRIANE Piazza  
231 MARTIRI delle FOIBE ISTRIANE Via  
232 MARX Via  
233 MASTELLA Via  
234 MASTELLA Vicolo  
235 MATTARELLA Via  
236 MAZZANGRUGNO Via  
237 MAZZINI Porta  
238 MAZZINI Via (da Costa Mezzalancia a Via Rosselli)  
239 MAZZOLA Via  
240 MAZZOLENI Via  
241 MERCIAI Via dei  
242 MEZZOGIORNO Piazzale del  
243 MILANI don Lorenzo Piazzale  
244 MILLE Via dei  
245 MINONNA Via  
246 MISA Via  
247 MOLINELLI Raffaele Piazza  
248 MOLINO Via del  
249 MOLISE Via  
250 MONNIGHETTE Piazza delle  
251 MONTE CATRIA Via  
252 MONTE CONERO Via  
253 MONTE CUCCO Via  
254 MONTE DELLA SIBILLA Via  
255 MONTE GIACOMO Via  
256 MONTE NERONE Via  
257 MONTE PETRANO Via  
258 MONTE PRIORA Via  
259 MONTE REVELLONE Via  
260 MONTE ROBERTO Via  
261 MONTE SAN VICINO Via  
262 MONTE TABOR Via  
263 MONTE VETTORE Via  
264 MONTECAPPONE Via  
265 MONTECAROTTO Via  
266 MONTEGRANALE Via  
267 MONTELATIERO Via  
268 MONTESECCO Via  
269 MONTI SIBILLINI Via dei

270 MONTIROZZO Costa del  
271 MOREGGIO Via del  
272 MORICONI Via  
273 MORICONI Vicolo  
274 MORO Viale  
275 MUGNAI Via dei  
276 MURAT Via  
277 MURRI Via  
278 MUSONE Via  
279 NAZIONI Via delle  
280 NENNI Via  
281 NIEVO Via  
282 NORVEGIA Via  
283 NOVA Piazza  
284 NOVELLO Via  
285 OLANDA Via  
286 PACE Vicolo della  
287 PALADINI Via  
288 PANTIERE Via  
289 PARADISO Via  
290 PARRI Via  
291 PASQUINELLI Ivo Via  
292 PASSIONISTI Via dei  
293 PASTORE Via  
294 PASTORINA Costa  
295 PELLEGRINI Alberto Piazza  
296 PELLEGRINI Padre Vincenzo Via  
297 PERTINI Via  
298 PETRUCCI Via  
299 PEZZOLET Via  
300 PIANDELMEDICO Via  
301 PICCITU' Via  
302 PIEMONTE Via  
303 PIERALISI Adeodato Via  
304 PIERALISI Luigi Via  
305 PIRANI Via  
306 POLITI Via  
307 POLONIA Via  
308 PONTE PIO Via  
309 PONTELLI BACCIO Piazza  
310 PRATO Via del  
311 PUCCINI Viale  
312 PUGLIE Via  
313 PUGLISI don Pino Via  
314 RAGAZZI del '99 Via  
315 RAVAGLI Via  
316 REDI Piazza  
317 RICCI Domenico Piazza  
318 RINALDI Via  
319 RINCROCCA 1° Vicolo  
320 RINCROCCA 2° Vicolo  
321 RINCROCCA Via  
322 RIPA BIANCA Via  
323 RIPANTI Vicolo  
324 ROCCABELLA 1° Vicolo

325 ROCCABELLA 2° Vicolo  
326 ROCCABELLA Via  
327 ROCCHI Vicolo  
328 ROMA Via (da Piazza Caduti sul Lavoro alla fine della via)  
329 ROMANIA Via  
330 RONCAGLIA Via  
331 ROSI Via  
332 ROSINI Via  
333 ROSSA Via  
334 ROSSELLI Via  
335 ROSSI Via  
336 RUSSELL Via  
337 S. AGOSTINO Chiostro  
338 S. ANTONIO da PADOVA Via  
339 S. BENEDETTO Costa  
340 S. CATERINA Vicolo  
341 S. CHIARA Vicolo  
342 S. DOMENICO Costa  
343 S. FLORIANO Vicolo  
344 S. FRANCESCO Piazza  
345 S. LUCIA Via  
346 S. MARCELLO Via  
347 S. MARCO Costa  
348 S. MARCO Via  
349 S. MARIA del COLLE Via  
350 S. MARIA del PIANO Via  
351 S. MARINO Via  
352 S. ROMUALDO Piazzetta  
353 SABATINI Piazza  
354 SABBIONI Via  
355 SAFFA Piazzale della  
356 SALIMBENI Via  
357 SALVEMINI Via  
358 SALVONI Via  
359 SANSOVINO Piazza  
360 SANTI Via  
361 SANTONI Via  
362 SAPONARI Largo dei  
363 SAPONARI Via dei  
364 SARDEGNA Via  
365 SAVERI Via  
366 SCHWEITZER Via  
367 SCOPERTA Via della  
368 SELLA Via dei  
369 SENTINO Piazza  
370 SENTINO Via  
371 SETAIOLE Via delle  
372 SETIFICIO Via del  
373 SICILIA Via  
374 SILONE Via  
375 SOCCORSO Arco del  
376 SOLAZZI Via  
377 SOVERCHIA Piazza  
378 SPALDI Via degli  
379 SPIAZZI Via degli

380 SPINA Via  
381 STAFFOLO Via  
382 STURZO Via don  
383 SVEZIA Via  
384 SVIZZERA Via  
385 TABANO Via  
386 TAMBURI Via  
387 TEATRO Vicolo del  
388 TELARI Via dei  
389 TERME Vicolo delle  
390 TESSITORI Via dei  
391 TOBAGI Via  
392 TOGLIATTI Via  
393 TOLSTOJ Via  
394 TONINI Via  
395 TORRE Via  
396 TOSCANA Via  
397 TOSI Vicolo  
398 TRENTO Via  
399 TRIESTE Viale  
400 TRONTO Via  
401 TURATI Via  
402 UBALDINI Vicolo  
403 UMBRIA Via  
404 UNGHERIA Via  
405 URBANI Carlo Via  
406 VALLE D'AOSTA Via  
407 VALLE Porta  
408 VALLE Via  
409 VECCHIO OSPEDALE Vicolo del  
410 VECCHIO ZUCCHERIFICIO Via del  
411 VENETICA Via  
412 VENTAGLIO Piazzale del  
413 VENTAGLIO Via del  
414 VERZIERE Via del  
415 VESALIO Piazza  
416 VIII MARZO Piazza  
417 VILLA BORGOGNONI Via di  
418 VIOLA Via  
419 VIOLE Vicolo delle  
420 VITTORIA Viale della (da Via Radiciotti a Viale Cavallotti)  
421 VOLTEJA Via  
422 XX LUGLIO Via  
423 XX SETTEMBRE (da Via Suor M. Mannori a Via Roma)  
424 XXIV MAGGIO Via  
425 XXV APRILE Piazza  
426 ZANIBELLI Via  
427 ZANNONI Via  
428 ZAPPELLI F.lli Via  
429 ZARA Via  
430 ZUCCARI Via

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.44 DEL 23.04.2010

Deliberazione avente per oggetto:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

UFFICIO PROPONENTE: UNITA' TRIBUTI

RESP. PROCEDIMENTO (Firma) F.to Dott.ssa Simonetta Bianchelli

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Dott. Gianluca DELLA BELLA, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione

Jesi, li 09.04.2010

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Gianluca Della Bella

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Dott. Gianluca DELLA BELLA Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. 267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Jesi, li 09.04.2010

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Gianluca Della Bella

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

**IL PRESIDENTE**  
F.to CINGOLANI PAOLO

---

**PUBBLICAZIONE**

N ..... Registro Pubblicazione

La presente deliberazione viene Pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà affissa per 15 gg. Consecutivi.

Jesi, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

---

La stessa è pubblicata sul sito del Comune: [www.comune.jesi.an.it](http://www.comune.jesi.an.it)

---

La presente copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Jesi, li .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

---

**ESEGUIBILITA' – ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal \_\_\_\_\_ in quanto:

- ( ) Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

- ( ) Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

- ( ) Confermata da Consiglio Comunale con atto n. .... del .....

Jesi, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**